

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2926 del 17/06/2019
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-356 del 24/02/2016, intestata a ROMAGNOLA CONGLOMERATI S.r.l. per lo stabilimento di produzione conglomerati, misto stabilizzato e frantumato di fresato sito nei Comuni di Forlimpopoli e Bertinoro, Via Emilia n. 2222
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3000 del 17/06/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno diciassette GIUGNO 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forli, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

**Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-356 del 24/02/2016, intestata a ROMAGNOLA CONGLOMERATI S.r.l. per lo stabilimento di produzione conglomerati, misto stabilizzato e frantumato di fresato sito nei Comuni di Forlimpopoli e Bertinoro, Via Emilia n. 2222**

## LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

**Richiamata** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-356 del 24/02/2016 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ROMAGNOLA CONGLOMERATI S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena, Via Tortona n. 137. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione conglomerati, misto stabilizzato e frantumato di fresato sito nei Comuni di Forlimpopoli e Bertinoro, Via Emilia n. 2222”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlimpopoli in data 09/03/2016 con Atto Prot. Com.le 3666;

**Tenuto conto** che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- all'ALLEGATO B, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in acque superficiali;
- all'ALLEGATO C, l'iscrizione al registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06;

**Dato atto** che:

- In data 03/07/2018 è entrato in vigore il D.M. 28 marzo 2018 n. 69 che stabilisce i criteri che determinano quando il conglomerato bituminoso gestito originariamente come rifiuto (EER 17.03.02), costituito dalla miscela di inerti e leganti bituminosi proveniente da operazioni di fresatura a freddo e dalla demolizione di pavimentazioni cessa di essere considerato rifiuto, a seguito di una o più operazioni di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e può essere qualificato come “granulato di conglomerato bituminoso”.
- Gli impianti che effettuano operazioni di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, che ricevono rifiuti identificati dal EER 17.03.02 – miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301\*, e che intendono commercializzare in uscita dall'impianto materiali costituiti da “granulato di conglomerato bituminoso” classificati come “rifiuti cessati” (ex materie prime secondarie), a partire dal 30/10/2018 devono pertanto essere adeguati alle disposizioni previste dal D.M. n. 69/2018.
- A tal fine, il decreto prevedeva che entro il 30/10/2018, le ditte abilitate al recupero (operazione R5) di rifiuti di conglomerato bituminoso dovessero presentare comunicazione di aggiornamento ai sensi dell'art. 6, co. 1 del D.M. 69/2018.
- **ROMAGNOLA CONGLOMERATI S.r.l.** è iscritta al registro delle imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 in virtù dell'Allegato C dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con DET-AMB-2016-356 del 24/02/2016, comprensiva dell'attività di recupero R5 sui rifiuti costituiti da conglomerato bituminoso (EER 17.03.02);

**Atteso** in data 08/04/2019, con documentazione acquisita al PG/2019/55917, **ROMAGNOLA CONGLOMERATI S.r.l.** ha presentato la comunicazione di aggiornamento ai sensi dell'art. 6, co. 1 del D.M. 69/2018 dell'iscrizione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 (Allegato C dell'AUA adottata con DET-AMB-2016-356 del 24/02/2016), relativa all'impianto sito nei Comuni di Forlimpopoli e Bertinoro, Via Emilia n. 222;

**Vista** la nota del 23/04/2019, acquisita al PG/2019/72632 del 08/05/2019, con la quale ROMAGNOLA CONGLOMERATI S.r.l. ha comunicato la variazione della sede legale da Via Tortona n. 138 in Comune di Cesena a Via Ponara n. 124 in Comune di Bertinoro;

**Visto** che con nota PG/2019/67678 del 30/04/2019 è stato comunicato l'avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e s.m.i. inerente l'aggiornamento ai sensi dell'art. 6, co. 1 del D.M. 69/2018, con la quale contestualmente è stato chiesto alla ditta di presentare specifica documentazione integrativa;

**Considerato** che in data 03/05/2019 ed in data 23/05/2019 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita ai PG/2019/69653 - 81890, comprensiva della planimetria aggiornata dell'impianto, nella quale è individuato il settore di stoccaggio del granulato di conglomerato bituminoso (end of waste);

**Viste** le conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endoprocedimenti, depositate agli atti d'ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 D.Lgs. 152/06: Rapporto Istruttorio acquisito in data 11/06/2019, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A;
- Iscrizione al registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06: Rapporto istruttorio acquisito in data 07/06/2019, ove è specificato quanto segue:

*"(...) Ai fini dell'aggiornamento ai sensi dell'art. 6, co. 1 del D.M. 69/2018:*

*a) è inserita la seguente **prescrizione lett. G** nell'Allegato C dell'AUA rilasciata con DET-AMB-2016-356 del 24/02/2016:*

*G) il conglomerato bituminoso (EER 170302) derivante dall'operazione di recupero R5 cessa di essere considerato rifiuto ed è qualificato "granulato di conglomerato bituminoso" se soddisfa i criteri previsti dall'art. 3 del D.M. 28 marzo 2018 n.69. Il rispetto di tali criteri deve essere attestato dalla ditta in oggetto tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/00 secondo le modalità previste dall'art. 4, comma 1 del D.M. 28 marzo 2018 n.69 e inviata ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni e Arpae – Servizio Territoriale al termine del processo produttivo di ciascun lotto. In caso contrario il conglomerato bituminoso resta classificato come rifiuto e come tale deve essere avviato a recupero/smaltimento presso impianti autorizzati.*

*b) la **planimetria di riferimento** dell'allegato C dell'AUA suddetta è sostituita dalla seguente:*

*Elaborato acquisito al PG n. 81890 del 23.05.2019, denominato "Allegato 1 - Planimetria depositi materie prime e rifiuti", datato aprile 2019, scala 1:500, a firma dell'ing. E. Spazzoli.";*

**Atteso** che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-356 del 24/02/2016 avente ad oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ROMAGNOLA CONGLOMERATI S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena, Via Tortona n. 137. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione conglomerati, misto stabilizzato e frantumato di fresato sito nei Comuni di Forlimpopoli e Bertinoro, Via Emilia n. 2222", rilasciata dal SUAP del Comune di Forlimpopoli in data 09/03/2016 con Atto Prot. Com.le 3666, come segue:

- sostituzione della nuova sede legale della Ditta "Comune di Bertinoro, Via Ponara n. 124", laddove viene citata come "Comune di Cesena, Via Tortona n. 137";
- l'ALLEGATO A della Determinazione sopraccitata è sostituito dall'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l'ALLEGATO C della Determinazione sopraccitata viene così modificato:

a) è inserita la seguente **prescrizione lett. G**:

G) il conglomerato bituminoso (EER 170302) derivante dall'operazione di recupero R5 cessa di essere considerato rifiuto ed è qualificato "granulato di conglomerato bituminoso" se soddisfa i criteri previsti dall'art. 3 del D.M. 28 marzo 2018 n.69. Il rispetto di tali criteri deve essere attestato dalla ditta in oggetto tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/00 secondo le modalità previste dall'art. 4, comma 1 del D.M. 28 marzo 2018 n.69 e inviata ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni e Arpae – Servizio Territoriale al termine del processo produttivo di ciascun lotto. In caso contrario il conglomerato bituminoso resta classificato come rifiuto e come tale deve essere avviato a recupero/smaltimento presso impianti autorizzati.

b) la **planimetria di riferimento** è sostituita dalla seguente:

Elaborato acquisito al PG n. 81890 del 23.05.2019, denominato "Allegato 1 - Planimetria depositi materie prime e rifiuti", datato aprile 2019, scala 1:500, a firma dell'ing. E. Spazzoli.

**Atteso** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Visti** i rapporti istruttori resi da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Luana Francisconi e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

#### **DETERMINA**

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, la **Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-356 del 24/02/2016** avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ROMAGNOLA CONGLOMERATI S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena, Via Tortona n. 137. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione conglomerati, misto stabilizzato e frantumato di fresato sito nei Comuni di Forlimpopoli e Bertinoro, Via Emilia n. 2222”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlimpopoli in data 09/03/2016 con Atto Prot. Com.le 3666, **come segue**:
  - sostituzione della nuova sede legale della Ditta “Comune di Bertinoro, Via Ponara n. 124”, laddove viene citata come “Comune di Cesena, Via Tortona n. 137”;
  - l'ALLEGATO A della Determinazione sopraccitata è sostituito dall'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
  - l'ALLEGATO C della Determinazione sopraccitata viene così modificato:
    - a) è inserita la seguente **prescrizione lett. G**:

G) il conglomerato bituminoso (EER 170302) derivante dall'operazione di recupero R5 cessa di essere considerato rifiuto ed è qualificato “granulato di conglomerato bituminoso” se soddisfa i criteri previsti dall'art. 3 del D.M. 28 marzo 2018 n.69. Il rispetto di tali criteri deve essere attestato dalla ditta in oggetto tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/00 secondo le modalità previste dall'art. 4, comma 1 del D.M. 28 marzo 2018 n.69 e **inviata ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni e Arpae – Servizio Territoriale** al termine del processo produttivo di ciascun lotto. In caso contrario il conglomerato bituminoso resta classificato come rifiuto e come tale deve essere avviato a recupero/smaltimento presso impianti autorizzati.
    - b) la **planimetria di riferimento** è sostituita dalla seguente:

Elaborato acquisito al PG n. 81890 del 23.05.2019, denominato “Allegato 1 - Planimetria depositi materie prime e rifiuti”, datato aprile 2019, scala 1:500, a firma dell'ing. E. Spazzoli.
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-356 del 24/02/2016.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nei rapporti istruttori e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Luana Francisconi, Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-356 del 24/02/2016 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlimpopoli per la notifica alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, al Comune di Bertinoro ed al Comune di Forlimpopoli per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

Carla Nizzoli

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

**A. PREMESSE**

Lo stabilimento era autorizzato ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. alle emissioni in atmosfera derivanti dalle attività di produzione di conglomerati bituminosi, misto stabilizzato e frantumato di fresato, sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata da Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-356 del 24/02/2016 e rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlimpopoli in data 09/03/2016 prot. n. 366. Tale AUA comprende all'ALLEGATO C anche l'iscrizione al registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06.

In data 03/07/2018 è entrato in vigore il D.M. 28 marzo 2018 n. 69 che stabilisce i criteri che determinano quando il conglomerato bituminoso gestito originariamente come rifiuto (EER 17.03.02), costituito dalla miscela di inerti e leganti bituminosi proveniente da operazioni di fresatura a freddo e dalla demolizione di pavimentazioni, cessa di essere considerato rifiuto, a seguito di una o più operazioni di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e può essere qualificato come "granulato di conglomerato bituminoso". Gli impianti che effettuano operazioni di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, che ricevono rifiuti identificati dal EER 17.03.02 – miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301\*, e che intendono commercializzare in uscita dall'impianto materiali costituiti da "granulato di conglomerato bituminoso" classificati come "rifiuti cessati" (ex materie prime secondarie), a partire dal 30/10/2018 devono pertanto essere adeguati alle disposizioni previste dal D.M. n. 69/2018. A tal fine, il decreto prevede che entro il 30/10/2018, le ditte abilitate al recupero (operazione R5) di rifiuti di conglomerato bituminoso devono presentare comunicazione di aggiornamento ai sensi dell'art. 6, co. 1 del D.M. 69/2018.

Con PEC del 08/04/2019 acquisita al PG n. 55917 del 08/04/2019, come integrata con documentazione acquisita ai PG n. 69653 del 03/05/2019 e PG n. 81890 del 23/05/2019, la Ditta ha presentato ad Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena una comunicazione di modifica non sostanziale inerente l'aggiornamento ai sensi dell'art. 6, co. 1 del D.M. 69/2018 dell'iscrizione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 di cui all'Allegato C dell'AUA adottata con DET-AMB-2016-356 del 24/02/2016.

Nell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. DET-AMB-2016-356 del 24/02/2016 i valori limite delle emissioni N.1 "Cilindro essiccatore + svaporamenti carico conglomerato bituminoso" erano stati stabiliti sulla base del fatto che il rifiuto di conglomerato bituminoso (EER 17.03.02) veniva recuperato attraverso un processo termico, in conformità alle disposizioni dell'Allegato 1 Suballegato 2 "Valori limite e prescrizioni per le emissioni convogliate in atmosfera delle attività di recupero di materia dai rifiuti non pericolosi" del D.M. 05/02/1998, così come risulta dal verbale della Conferenza di servizi del 03/08/2009 che aveva portato al rilascio della autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 59 del 17/02/2010, poi confluita nella vigente AUA.

Con la comunicazione del 08/04/2019 in oggetto per l'aggiornamento ai sensi dell'art. 6, co. 1 del D.M. 69/2018, il rifiuto di conglomerato bituminoso cessa ora di essere considerato rifiuto a seguito delle operazioni di recupero, per essere qualificato come "granulato di conglomerato bituminoso". Pertanto, a seguito di quanto sopra riportato, l'impianto di cui al punto di emissione N.1 "Cilindro essiccatore + svaporamenti carico conglomerato bituminoso" non deve più essere considerato come una "attività di

recupero di materia dai rifiuti non pericolosi in processi termici” di cui al punto 2 dell’Allegato 1 Suballegato 2 al D.M. 05/02/1998 dal momento che in esso potranno essere utilizzate solo materie prime tradizionali e “granulato di conglomerato bituminoso” mentre non potranno più essere trattati rifiuti.

A seguito di quanto sopra riportato si ritiene necessario aggiornare i valori limite dell’emissione N.1, che erano stati stabiliti nella Conferenza di servizi del 03/08/2009 applicando le indicazioni del punto 2 dell’Allegato 1 Suballegato 2 al D.M. 05/02/1998 e considerando una quantità oraria di rifiuti alimentati all’impianto (A rifiuto) pari al 35% ed una quantità oraria di materie prime tradizionali alimentata all’impianto (A processo) pari al 65%, procedendo ad adottare ora i valori limite per gli impianti che trattano materie prime tradizionali (C processo) individuati nel stesso verbale della Conferenza di servizi del 03/08/2009, con l’eccezione di seguito riportata:

- per gli “Ossidi di zolfo” risulta più appropriato stabilire il valore limite di 800 mg/Nmc indicato al punto 4.8.3 “Essiccazione materiali inerti e di recupero nella produzione di conglomerati bituminosi” dei Criteri CRIAER, approvati con la Determinazione del Direttore Generale all’Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04/06/99, più restrittivo del valore di 1700 mg/Nmc indicato al punto [12] della Parte III dell’Allegato I alla Parte Quinta del Dlgs 152/06 e smi.

Pertanto alla luce della modifica non sostanziale in oggetto, si ravvisa la necessità di procedere all’aggiornamento dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all’Allegato A dell’Autorizzazione Unica Ambientale precedente, come di seguito indicato:

- sostituzione, per le motivazioni sopra descritte, dei valori limite dell’emissione N.1 indicati nelle tabelle al punto 1. del paragrafo D. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione” di seguito riportate:

INQUINANTE	LIMITE mg/Nmc (inteso come valore medio su 30 minuti riferito al 17% di Ossigeno)
Polvere totale	22,2
Sostanze organiche volatili (esprese come COT)	94,6
Cloruro di idrogeno (esprese come HCl)	38,5
Fluoruro di idrogeno (espresso come HF)	4,3
Biossido di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	1.065
Biossido di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	200

INQUINANTE	LIMITE mg/Nmc (valori medi durante il periodo di campionamento di 30 minuti minimo e di 8 ore come massimo riferito al 17% di Ossigeno)
Cadmio e suoi composti (espressi come Cd) + Tallio e suoi composti (espressi come Ti)	0,135
Mercurio e suoi composti espressi come (Hg)	0,135
Metalli pesanti totali intesi come somma di: Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn	0,76
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) come somma di: Benz[a]antracene Dibenz[a,h]antracene Benzo[b]fluorantene Benzo[j]fluorantene Benzo[k]fluorantene Benzo[a]pirene Dibenzo[a,e]pirene Dibenzo[a,h]pirene Dibenzo[a,i]pirene Dibenzo[a,l]pirene Indeno[1,2,3-cd]pirene	0,1

INQUINANTE	LIMITE ng/Nmc (valori medi durante il periodo di campionamento di 6 ore minimo e di 8 ore come massimo riferito al 17% di Ossigeno)
Diossine e furani (PCDD + PCDF)	0,1

con quelli indicati nella tabella di seguito riportata:

INQUINANTE	LIMITE mg/Nmc (riferito al 17% di Ossigeno)
Polveri totali	20
Sostanze organiche volatili (esprese come COT)	150
Cloruro di idrogeno (esprese come HCl)	30
Fluoruro di idrogeno (espresso come HF)	5
Biossido di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	800
Biossido di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	200
Cadmio e suoi composti (espressi come Cd) + Talio e suoi composti (espressi come Ti) + Mercurio e suoi composti espressi come (Hg)	0,2
Metalli pesanti totali intesi come somma di: Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn	1
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) come somma di: Benz[a]antracene Dibenz[a,h]antracene Benzo[b]fluorantene Benzo[j]fluorantene Benzo[k]fluorantene Benzo[a]pirene Dibenzo[a,e]pirene Dibenzo[a,h]pirene Dibenzo[a,i]pirene Dibenzo[a,l]pirene Indeno[1,2,3-cd]pirene	0,1

INQUINANTE	LIMITE ng/Nmc (valori medi durante il periodo di campionamento di 6 ore minimo e di 8 ore come massimo riferito al 17% di Ossigeno)
Diossine e furani (PCDD + PCDF)	0,1 (I-TEQ)

Per quanto riguarda le altre emissioni presenti nello stabilimento e non oggetto di modifica, si rimanda alle valutazioni, condizioni e prescrizioni riportate nell'Allegato A alla AUA adottata da Arpa S.A.C. di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-356 del 24/02/2016 e rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlimpopoli in data 09/03/2016 prot. n. 3666.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, rende necessario aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera relativamente alle emissioni sopracitate ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

## B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata per il rilascio delle precedenti autorizzazioni alle emissioni in atmosfera n. 136 del 20/02/98 prot. n. 45609/97, n. 59 del 17/02/10 prot. n. 14110/10, n. 206 del 07/06/10 prot. n. 57486/10 e n.

96 del 08/03/13 prot. n. 54342/13, integrata dalla documentazione allegata all'istanza di AUA presentata al SUAP del Comune di Forlimpopoli in data 20/04/2015 P.G.N. 4852, ed integrata dalla documentazione allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale presentata in data 08/04/2019 e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento di AUA.

### C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera non sottoposta alla presente autorizzazione, in quanto classificabile come "scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

#### EMISSIONE N. 2 – CALDAIA RISCALDAMENTO BITUME 700 kW, metano

proveniente da un impianto compreso alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tali emissioni si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni di seguito indicati che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del DLgs. 152/06 e che sono attualmente individuati al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici:

Inquinante	Limiti di concentrazione riferiti al 3% di O <sub>2</sub>
Polveri totali	5 mg/Nmc *
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350 mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35 mg/Nmc *

\*Il valore limite di emissione si considera rispettato se viene utilizzato metano o GPL.

### D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di produzione conglomerati bituminosi, misto stabilizzato e granulato di conglomerato bituminoso, sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:

#### EMISSIONE N.1 – CILINDRO ESSICCATORE + SVAPORAMENTI CARICO CONGLOMERATO BITUMINOSO

Portata massima	61.000	Nmc/h
Altezza minima	18	m
Durata	3	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

INQUINANTE	LIMITE mg/Nmc (limiti di concentrazione riferiti al 17% di O <sub>2</sub> )
Polveri totali	20
Sostanze organiche volatili (esprese come COT)	150
Cloruro di idrogeno (esprese come HCl)	30
Fluoruro di idrogeno (espresso come HF)	5
Biossido di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	800
Biossido di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	200
Cadmio e suoi composti (espressi come Cd) + Tallio e suoi composti (espressi come Ti) + Mercurio e suoi composti espressi come (Hg)	0,2
Metalli pesanti totali intesi come somma di: Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn	1

Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) come somma di: Benz[a]antracene Dibenz[a,h]antracene Benzo[b]fluorantene Benzo[j]fluorantene Benzo[k]fluorantene Benzo[a]pirene Dibenzo[a,e]pirene Dibenzo[a,h]pirene Dibenzo[a,i]pirene Dibenzo[a,l]pirene Indeno[1,2,3-cd]pirene	0,1
---	-----

INQUINANTE	LIMITE ng/Nmc (valori medi durante il periodo di campionamento di 6 ore minimo e di 8 ore come massimo riferito al 17% di Ossigeno)
Diossine e furani (PCDD + PCDF)	0,1 (I-TEQ)

### EMISSIONI DIFFUSE – MOVIMENTAZIONE MEZZI E RIFIUTI, FRANTUMAZIONE E MESSA IN RISERVA

Al fine di limitare le emissioni diffuse di polveri devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- a) Dovranno essere mantenuti in efficienza i nebulizzatori dei frantoi.
- b) L'altezza dei cumuli dei rifiuti da trattare e delle materie prime seconde non dovrà superare i 5 metri.
- c) I cumuli dei rifiuti e delle materie prime seconde dovranno essere adeguatamente umidificati in maniera tale da non permettere lo sviluppo di polveri nell'ambiente. A tale scopo la ditta dovrà mantenere efficiente il sistema di nebulizzazione dell'acqua.
- d) Dovranno essere utilizzati dispositivi mobili da impiegare per proteggere i cumuli dei rifiuti, che possono dar luogo a formazione di polveri, dalle acque meteoriche e dall'azione del vento.
- e) Le strade interne ed i piazzali aziendali dovranno essere adeguatamente umidificati al fine di limitare la diffusione delle polveri. A tale scopo la ditta dovrà effettuare la bagnatura con autobotte o tramite l'ausilio di appositi irrigatori delle corsie di transito degli automezzi.
- f) Per il trasporto dei materiali polverulenti dovranno essere utilizzati automezzi dotati di dispositivi chiusi.
- g) Dovrà essere mantenuta in buono stato la barriera verde che delimita l'area interessata.

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011", disponibile sul sito [www.arpae.emr.it](http://www.arpae.emr.it) (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera [http://www.arpae.emr.it/dettaglio\\_generale.asp?id=2944&idlivello=1650](http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650)). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopraccitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopraccitato.

3. I monitoraggi che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale alla **emissione E1 (esclusi i parametri HCl, HF, PCDD+PCDF)** devono avere una periodicità almeno annuale, ossia essere effettuati entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.

4. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpa competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo

competenti, nel quale:

- dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi effettuati periodicamente alle emissioni. Tali referti dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**